

CONSORZIO DI SVILUPPO ECONOMICO DELLA VENEZIA GIULIA

COSEVEG

(LEGGE REGIONE FVG 20 FEBBRAIO 2015, N. 3)

TITOLO I

COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI – PATRIMONIO – COMPOSIZIONE

Articolo 1

(Costituzione e sede)

1. A seguito del prodursi degli effetti della fusione del Consorzio Di Sviluppo Economico del Monfalconese e del Consorzio di Sviluppo Economico Locale di Gorizia CSIA è costituito il Consorzio denominato CONSORZIO DI SVILUPPO ECONOMICO DELLA VENEZIA GIULIA detto anche COSEVEG al fine di promuovere, negli agglomerati industriali, le condizioni per la creazione e lo sviluppo di attività produttive nel settore dell'industria e dell'artigianato.

Il Consorzio è un ente pubblico economico ai sensi della Legge regionale 25.02.2015 n. 3, ed ha la propria sede legale in Monfalcone e unità locale a Gorizia.

2. Il Consorzio di sviluppo economico della Venezia Giulia è dotato di autonomia statutaria ed è costituito da enti locali, enti camerati, da associazioni di categoria rappresentative dei settori industriali ed artigianali ed enti pubblici economici, nonché dai soggetti gestori di servizi logistici insistenti in agglomerati industriali di competenza secondo la previsione dell'art. 62, comma 9 bis della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3. Gli enti locali detengono la maggioranza del patrimonio consortile nel limite minimo di due terzi (art. 62, comma 7, della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3). Le quote di partecipazione al Consorzio sono trascritte nell'apposito Libro dei Soci.

3. Le variazioni del numero e delle generalità dei soggetti partecipanti al Consorzio e le conseguenti variazioni del fondo di dotazione, deliberate dall'Assemblea consortile, non sono considerate modifiche del presente Statuto e sono trascritte nel Libro dei Soci.

4. L'ammissione al Consorzio comporta l'adesione al presente Statuto.

5. Il Consorzio potrà istituire unità locali e sedi secondarie.

Articolo 2

(Durata)

1. Il Consorzio ha durata illimitata.

Articolo 3

(Fini istituzionali)

1. Nell'ambito degli agglomerati industriali di interesse regionale, così come definiti dall'art. 2, comma 1 lett. b) della Legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 e conformemente alle norme di cui alla medesima Legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3, il Consorzio:

- a) promuove le condizioni di sistemazione e attrezzamento delle opere di urbanizzazione per l'impianto e la costruzione di stabilimenti e di attrezzature industriali e artigianali;
- b) esercita la gestione di servizi rivolti alle imprese, tra cui anche la consulenza per la redazione di progetti per accedere ai fondi europei e servizi sociali connessi alla produzione industriale;
- c) collabora con la Regione nell'attuazione delle misure per l'attrattività di cui alla Legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3.

2. Nell'esercizio delle proprie funzioni il Consorzio si attiene ai criteri di efficacia, efficienza, economicità e persegue l'equilibrio tra i costi globalmente derivanti dalla propria attività e i ricavi.

3. Negli agglomerati industriali di competenza il Consorzio svolge le seguenti funzioni:

- a) progettazione, realizzazione, manutenzione, ammodernamento e gestione di opere di urbanizzazione a valenza collettiva e a servizio dell'agglomerato industriale;
- b) acquisto, anche mediante espropriazione per ragioni di pubblica utilità, vendita e locazione di aree e fabbricati, opere, impianti, depositi e magazzini per l'esercizio di attività industriali e artigianali; l'acquisto, anche tramite espropriazione, di beni immobili da parte del Consorzio avviene prioritariamente nei confronti delle aree dismesse e degli immobili industriali preesistenti non più utilizzati;
- c) manutenzione e ammodernamento degli immobili di proprietà;
- d) erogazione alle imprese insediate di servizi primari, secondari e ambientali, dietro pagamento di corrispettivo;
- e) gestione anche diretta, prioritariamente in regime di autoproduzione, di impianti di produzione, anche combinata, di approvvigionamento e di distribuzione di energia elettrica, gas naturale e calore da fonti energetiche rinnovabili;

- f) progettazione, realizzazione, manutenzione, ammodernamento e gestione di impianti di depurazione degli scarichi degli insediamenti produttivi, di trattamento delle acque e di stoccaggio dei rifiuti;
- g) progettazione, realizzazione, manutenzione, ammodernamento e gestione di reti idriche di acqua potabile e riciclata, di reti fognarie, compresi i pozzi di attingimento di acque di falda;
- h) promozione e creazione, anche mediante il recupero di edifici e di rustici industriali dismessi, di fabbriche-laboratorio per ospitare uffici e laboratori da mettere a disposizione di giovani imprenditori e startup per l'avvio di nuove attività produttive;
- i) promozione della costituzione di Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate (APEA);
- j) collaborazione con la Regione nell'attuazione delle misure per l'attrattività di cui al Titolo II, capo I della Legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3;
- k) gestione di incentivi a favore delle imprese;
- l) svolgimento dei compiti ad essi assegnati da leggi statali o regionali e ogni altra iniziativa idonea al raggiungimento dei fini istituzionali.

4. Il Consorzio, negli agglomerati industriali di competenza, può realizzare, con risorse finanziarie proprie, immobili destinati all'insediamento di impianti produttivi industriali e artigianali su terreni di proprietà, nonché destinati all'insediamento di impianti di cui all'art. 64, comma 3 lettera d) della Legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3, fermo restando il rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato anche indiretti in relazione alla messa a disposizione o cessione dei medesimi immobili a favore delle imprese.

5. Il Consorzio può promuovere, anche al di fuori dell'agglomerato industriale, la prestazione di servizi riguardanti:

- a) la ricerca tecnologica, la progettazione, la sperimentazione, l'acquisizione di conoscenze e la prestazione di assistenza tecnica, organizzativa e di mercato connessa al progresso ed al rinnovamento tecnologico, nonché la consulenza ed assistenza alla diversificazione di idonee gamme di prodotti e delle loro prospettive di mercato;
- b) la consulenza e l'assistenza per la nascita e lo sviluppo di attività imprenditoriali;
- c) progettazione e realizzazione di opere pubbliche o di uso pubblico su delega regionale, di enti locali o, laddove consentito dalla normativa vigente, di altri soggetti pubblici.

6. Il Consorzio può svolgere le funzioni di cui all'art. 64 comma 3 della Legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 anche al di fuori dell'agglomerato industriale, nella ipotesi prevista dall'art. 64, comma 4 ter, della Legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3.
7. Il Consorzio riscuote le tariffe e i corrispettivi per l'utilizzo da parte di terzi di opere e servizi realizzati e gestiti dal consorzio medesimo. A tal fine disciplina i criteri e le modalità di concorso delle singole imprese insediate nelle aree di competenza alle spese di gestione e di manutenzione ordinaria delle infrastrutture e degli impianti realizzati.
8. La Regione, anche ai sensi dell'art. 51 e 51 bis e 51 ter della Legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (delegazione amministrativa intersoggettiva), gli enti locali o gli altri enti pubblici, tramite la stipula di convenzioni possono delegare al Consorzio lo svolgimento di attività e funzioni inerenti alla realizzazione e alla gestione di infrastrutture e servizi connessi alle finalità di cui all'art. 64 della Legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3, anche in aree al di fuori degli agglomerati industriali.
9. Le opere realizzate dal Consorzio ai sensi del comma 6 per conto della Regione e le aree sulle quali le medesime insistono, sono gestite dal Consorzio a cui compete il servizio di vigilanza, gli adempimenti connessi al rispetto delle norme in materia di sicurezza, nonché gli eventuali proventi o canoni derivanti dall'utilizzo delle opere e dei servizi.
10. Nell'espletamento delle funzioni proprie o delegate, il Consorzio opera sia direttamente sia in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati, compresi gli enti gestori delle zone industriali delle Regioni finitime e transfrontaliere, mediante la stipula di convenzioni o di accordi di programma di cui all'art. 19 della Legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.
11. Il Consorzio assicura il buon andamento e l'imparzialità nell'esercizio delle proprie funzioni, applica la Legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 in materia di lavori pubblici, utilizza per gli affidamenti procedure a evidenza pubblica non discriminatorie e trasparenti nel rispetto delle norme sugli appalti pubblici e osserva le norme sul procedimento amministrativo di cui alla Legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.
12. Il Consorzio attua ogni iniziativa utile al reperimento delle risorse necessarie alla realizzazione dei propri scopi anche mediante la partecipazione ai programmi e progetti cofinanziati dall'Unione Europea.
13. Il Consorzio svolge funzioni di pianificazione territoriale per il perseguimento dei fini istituzionali limitatamente agli ambiti degli agglomerati industriali, in raccordo con le funzioni in materia di programmazione e pianificazione territoriale di cui all'articolo 26, comma 2, lettera d), della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), anche ai sensi dell'art. 65 Legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3.

14. Il Consorzio ha facoltà di riacquistare la proprietà delle aree cedute e degli stabilimenti ivi realizzati nei casi e secondo le modalità definite dall'art. 66 della Legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3, nel rispetto dei principi di economicità, trasparenza e fattibilità economico finanziaria.

15. Il Consorzio può eseguire interventi di bonifica nei casi previsti dalle norme in materia ambientale, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché di riqualificazione ambientale.

16. Il Consorzio può adempiere la realizzazione di opere e/o attrezzature e prestazione di servizi nell'ambito portuale regionale, ai sensi della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22 (Capo IV e Capo V), norme in materia di portualità e vie di navigazione nella Regione Friuli Venezia Giulia, della legge regionale 9 dicembre 1991, n. 57, (art.5), della legge regionale 31 maggio 2012, n. 12 (disciplina della portualità di competenza regionale) e conformemente alla normativa vigente in materia portuale nazionale e regionale.

17. Rimangono ferme le ulteriori attribuzioni affidate al Consorzio quali previste dalla normativa vigente.

Articolo 4

(Patrimonio)

1. Il fondo di dotazione del Consorzio è costituito dalle quote dei partecipanti conferite al momento della sua istituzione e da quelle dei soggetti successivamente ammessi, come risultante dal Libro Soci.


2. L'adesione iniziale comporta una sottoscrizione minima di numero 300 (trecento) quote.

3. I successivi conferimenti dei Soci di cui sopra e quelli degli eventuali Soci che aderiscono in fase successiva possono avvenire attraverso cessioni di quote da parte di Soci o attraverso aumenti del Fondo di dotazione.

4. Le cessioni di quote, anche da parte di un singolo Socio, devono essere approvate dalla maggioranza assoluta delle quote del Fondo di dotazione.

5. Gli utili d'esercizio non possono essere distribuiti e concorrono a formare, unitamente agli altri fondi di riserva, costituiti anche con il sovrapprezzo delle quote richieste dai soci, il patrimonio netto del Consorzio.

6. Il patrimonio netto del Consorzio è aumentato degli eventuali successivi conferimenti dei partecipanti e diminuito dalle eventuali perdite derivanti dall'esercizio dell'attività consortile.



7. Il Consorzio provvederà al conseguimento degli scopi statutari, oltre che con il fondo di dotazione indicato al precedente comma 1, anche con i seguenti mezzi finanziari:

- a) rendite del patrimonio;
- b) proventi derivanti dalla vendita o dalla locazione, anche finanziaria, delle aree e degli immobili, dei mobili e dei beni comunque nella disponibilità dell'Ente;
- c) proventi della gestione dei servizi esistenti e operanti nella zona e di ogni altra prestazione effettuata dal Consorzio a favore di terzi;
- d) contributi e finanziamenti della Unione Europea, dello Stato, della Regione e di altri soggetti pubblici e privati nonché fondi derivanti dai mutui contratti in base alle vigenti leggi;
- e) eventuali lasciti e donazioni;
- f) altri proventi ed entrate di qualsiasi genere.

Articolo 5

(Disposizioni sul patrimonio)

1. Le strade di uso pubblico realizzate dal Consorzio a servizio della zona industriale saranno iscritte, allo scioglimento del Consorzio e ad ogni effetto di legge, negli elenchi delle strade comunali, salvo quelle che per le loro caratteristiche saranno classificate, ai sensi della normativa vigente, statali o regionali, a norma dell'art. 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada).

2. Le altre immobilizzazioni materiali risultanti dal bilancio, non suscettibili per loro natura o per disposizione di legge di utilizzo diverso o frazionato, in caso di scioglimento saranno assegnate ex art. 77 della Legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3.

Articolo 6

(Ammissione a socio)

1. Ai fini dell'ammissione di altri soggetti pubblici o privati e le conseguenti variazioni del fondo di dotazione, subordinatamente al rispetto dell'art. 62, comma 7, della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3, saranno seguiti i seguenti criteri:

- a) l'Assemblea consortile stabilirà, previa richiesta dei soggetti interessati, il numero massimo di quote nominative sottoscrivibili da ciascun soggetto richiedente;

b) i soggetti ammessi saranno tenuti al versamento delle quote nominative del fondo di dotazione al valore risultante dal Libro Soci.

2. La deliberazione d'ammissione dei soggetti partecipanti sarà annotata nel Libro dei Soci a cura degli amministratori, subordinatamente al versamento delle quote consortili assegnate. Dalla data di annotazione, il soggetto partecipante potrà esercitare tutti i diritti spettantigli per le quote sottoscritte.

Articolo 7

(Recesso del Socio)

1. Qualora uno dei soci partecipanti deliberi di recedere dal Consorzio deve comunicarlo senza indugio al Presidente e per conoscenza al Collegio dei Revisori. Il Presidente del Consorzio offrirà in prelazione agli altri Enti pubblici il diritto all'acquisto delle quote del socio recedente, in proporzione alle quote possedute ovvero concordate tra i consenzienti, con regolamento economico diretto fra le parti interessate.

2. Il diritto di prelazione andrà esercitato entro sessanta giorni dalla comunicazione inviata a mezzo lettera raccomandata o in alternativa a mezzo mail pec dal Presidente. Qualora nessun Ente pubblico avente diritto eserciti, anche parzialmente, il diritto di prelazione, le quote rimaste disponibili saranno offerte agli altri soggetti partecipanti al Consorzio, purché venga mantenuta la maggioranza del Fondo di Dotazione in capo agli Enti locali.

3. Per l'ammissione di altri Enti locali, camerali o Associazioni di categoria rappresentative dei settori industriali ed artigianali e le conseguenti variazioni del Fondo di Dotazione, l'Assemblea consortile ordinaria stabilirà il numero massimo di quote nominative sottoscrivibili da ciascun soggetto richiedente, sulla base delle richieste pervenute al Consorzio nel periodo antecedente la prima data utile fissata per l'adunanza ordinaria. L'Assemblea consortile ordinaria stabilirà inoltre il sovrapprezzo dovuto dai richiedenti esclusi gli Enti locali, determinato in rapporto al patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato.

4. Qualora le quote messe a disposizione dai soggetti recedenti come sopra indicato rimanessero invendute, le quote stesse saranno acquisite dal Consorzio al prezzo nominale di cui all'art. 4 del presente Statuto, cadauna per essere destinate successivamente a nuovi soggetti richiedenti. Le quote così acquisite non danno diritto di voto nell'Assemblea consortile.

5. Le procedure previste dai precedenti commi del presente articolo non si applicano nel caso in cui le quote vengono trasferite a seguito di fusioni, scissioni o unioni di Enti pubblici o Associazioni di categoria. In detti casi il soggetto subentrante di diritto comunicherà al Consorzio gli estremi necessari per le annotazioni a libro soci.

Articolo 8

(Cause di decadenza da socio)

1. Gli enti, le associazioni imprenditoriali e soggetti privati che vengono posti in liquidazione decadono da socio con effetto dalla data di apertura della procedura. La relativa quota di partecipazione al Consorzio viene liquidata dal Consorzio al liquidatore entro trenta giorni dall'avvenuta richiesta. L'eventuale sovrapprezzo sarà acquisito definitivamente al patrimonio del Consorzio.

TITOLO II

(ORGANIZZAZIONE)

Articolo 9

(Organi)

1. Sono organi del Consorzio:
 - a) il Presidente;
 - b) il Consiglio di amministrazione;
 - c) l'Assemblea consortile;
 - d) il Collegio dei Revisori.
2. È prevista l'istituzione del Comitato di consultazione, se previsto dalla normativa vigente.

Articolo 10

(Il Presidente ed il Vicepresidente)

1. Il Presidente è il legale rappresentante del Consorzio, convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio di amministrazione, formula l'ordine del giorno e ne dirige i lavori, sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi e all'esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di amministrazione.
2. Il Presidente è nominato dall'Assemblea consortile a scrutinio segreto tra i componenti del Consiglio di amministrazione e dura in carica quattro anni. La carica è rinnovabile per una sola volta. Al fine di garantire la segretezza del voto prevista dall'articolo 69 comma 3 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3, per la nomina del Presidente vengono predisposte apposite schede, se necessario anche multiple per classi e/o numero di quote possedute dai soci, atte a garantire la segretezza del voto.

3. Il Presidente adotta tutti gli atti che non siano riservati dalla legge o dallo statuto al Consiglio di amministrazione o all'Assemblea. In particolare il Presidente:

a) promuove, direttamente, o avvalendosi del Direttore, indagini e verifiche sull'intera attività del Consorzio;

b) predispone, avvalendosi del Direttore, i programmi di attuazione, le relazioni e le progettazioni di carattere organizzativo al fine della loro sottoposizione agli organi del Consorzio.

c) nomina il Vicepresidente, scelto tra i componenti del Consiglio di amministrazione.

5. In caso di dimissioni, di morte o di impedimento permanente del Presidente, l'Assemblea consortile è convocata dal Vice Presidente entro il termine di 10 giorni per la nomina del nuovo Presidente, ovvero dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti o dal Direttore qualora vengano meno Presidente e Vice Presidente.

6. Al Presidente del Consiglio di amministrazione è riconosciuto un compenso lordo annuo onnicomprensivo, al netto degli oneri previdenziali e assistenziali, non superiore al 70 per cento dell'indennità di funzione base fissata dalla Regione per il sindaco di comune, non capoluogo, con popolazione superiore a ventimila abitanti.

7. Al Vicepresidente è riconosciuto un compenso lordo annuo onnicomprensivo, al netto degli oneri previdenziali e assistenziali, non superiore al 60 per cento dell'indennità di funzione base fissata dalla Regione per il vicesindaco di comune, non capoluogo, con popolazione superiore a ventimila abitanti.

8. Le somme di cui ai commi 6 e 7 possono essere ridotte con deliberazione dell'Assemblea consortile.

Articolo 11

(Consiglio di Amministrazione)

1. Il Consiglio di amministrazione è nominato dall'Assemblea consortile ed è composto da cinque componenti, di cui uno è il Presidente, scelti tra persone di comprovata esperienza amministrativa, imprenditoriale o professionale nel settore industriale attestata dallo svolgimento per almeno un quinquennio di attività professionali, gestionali, di controllo o dirigenziali in organismi pubblici o privati.

2. I componenti del Consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni. La carica è rinnovabile consecutivamente per una sola volta.

3. Gli amministratori svolgono le loro funzioni sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

4. I componenti del Consiglio di amministrazione sono nominati nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra i generi e a essi si

applicano le disposizioni di cui agli articoli 7 e art. 7 bis ante della legge regionale 23 giugno 1978, n. 75 (Disciplina delle nomine di competenza regionale in enti ed istituti pubblici), nonché le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190).

5. Non possono essere nominati amministratori del Consorzio coloro i quali avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbiano chiuso in perdita tre esercizi consecutivi.

6. Il periodo intercorrente dalla nomina degli amministratori, l'accettazione dell'incarico, la verifica dell'insussistenza di eventuali cause di ineleggibilità sono disciplinati dall'art. 70, commi 8 e 9, della Legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3.

7. Dell'avvenuta nomina ed accettazione il Consorzio informa la Giunta Regionale per gli adempimenti di legge ai sensi dell'art. 70, comma 9, della Legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3.

8. In caso di impedimento all'esercizio della funzione, di dimissioni o morte di uno o più dei suoi componenti, il Consiglio di amministrazione provvederà a convocare entro e non oltre 10 giorni l'Assemblea per la relativa sostituzione.

9. Qualora i Consiglieri vengano tutti meno ovvero non provvedano nel termine alla convocazione dell'Assemblea per la relativa sostituzione, la convocazione dell'Assemblea verrà disposta dal Presidente del Collegio dei Revisori ovvero, in caso di suo impedimento od inerzia, dal Direttore del Consorzio. I Consiglieri così nominati restano in carica fino alla scadenza normale di coloro che hanno sostituito.

10. Successivamente alla nomina, qualora i Consiglieri vengano a trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità o inconferibilità previste dallo Statuto o dalla legge, contestate come previsto dalla legge, decadono automaticamente e sono sostituiti dall'Assemblea secondo le modalità di cui al precedente comma 8.

11. La rinuncia per dimissioni dall'incarico da parte dei singoli Consiglieri deve essere formalizzata con lettera inviata al Presidente del Consorzio e al Presidente del Collegio dei Revisori. Le dimissioni hanno effetto dalla data del relativo ricevimento.

12. Al Consigliere è riconosciuto un gettone di presenza, per l'effettiva partecipazione a ogni riunione del Consiglio di amministrazione prevista dalla legge o dallo statuto, non superiore alla media aritmetica tra il valore massimo e il valore minimo del gettone fissato dalla Giunta regionale con riferimento alle società partecipate ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 10.

13. Agli amministratori può essere riconosciuto il rimborso delle spese effettivamente sostenute in ragione del loro mandato in conformità a quanto stabilito per i dirigenti regionali.

14. Le somme di cui al comma 12 possono essere ridotte con deliberazione dell'Assemblea consortile.

Articolo 12

(Incompatibilità, cause di ineleggibilità e decadenze degli amministratori)

1. Oltre a quanto previsto al precedente art. 11, non possono far parte del Consiglio di amministrazione:

- a) i dipendenti del Consorzio;
- b) coloro che abbiano una carica elettiva o di giunta presso la Regione o presso i Comuni soci, oppure prestino opera continuativa retribuita in altri enti analoghi di sviluppo economico;
- c) il coniuge, i parenti e gli affini, fino al terzo grado incluso, dei dipendenti dell'Ente;
- d) i membri di altri organi collegiali del Consorzio, salva la preventiva rinuncia agli incarichi ricoperti.

2. Coloro che successivamente alla nomina, venissero a trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità previste dallo Statuto o dall'art. 2382 del Codice Civile, saranno dichiarati decaduti d'ufficio e l'Assemblea provvederà quindi alla loro sostituzione.

3. Si applica la sospensione di diritto dalla carica, secondo quanto previsto dall'art. 15, commi 4 bis e 4 quater, legge 19 marzo 1990, n. 55 per l'Amministratore nei cui confronti sopravviene una delle condizioni di cui all'art. 15, comma 1, della stessa legge 19 marzo 1990, n. 55.

4. L'Amministratore nei cui confronti sopravviene una delle condizioni di cui all'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, comma 1, decade di diritto dalla carica dalla data di passaggio ingiudicato della sentenza di condanna o dalla data in cui diviene definitivo il provvedimento che applica la misura di prevenzione.

5. Gli Amministratori hanno l'obbligo di segnalare immediatamente al Presidente la sopravvenienza di una delle cause che comporti la sospensione dalla carica o la decadenza dall'ufficio. Se detta sopravvenienza di cause riguarda il Presidente, la comunicazione dello stesso va resa al Vicepresidente e al Collegio dei Revisori.

6. L'Amministratore che non interviene alle sedute del Consiglio di Amministrazione per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, decade dalla carica e viene sostituito con le procedure elencate all'art.11.

Articolo 13

(Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione)

1. Il Consiglio di amministrazione è preposto alla amministrazione ordinaria e straordinaria del Consorzio, esercitando tutte le funzioni non attribuite espressamente dalla Legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 e dallo Statuto agli altri organi, e con i compiti, tra l'altro, di:

- a) attuare gli indirizzi generali dell'Assemblea;
- b) determinare l'indirizzo gestionale del Consorzio;
- c) redigere il bilancio di esercizio, il piano industriale, i piani economici e finanziari e le loro variazioni, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d) definire degli obiettivi operativi da perseguire;
- e) verificare i risultati della gestione;
- f) organizzare, indirizzare e verificare il funzionamento e le attività degli uffici del Consorzio;
- f) deliberare l'acquisto, la vendita, la locazione e la concessione in comodato di beni mobili ed immobili;
- g) deliberare l'assunzione di mutui e di finanziamenti;
- h) deliberare sulla nomina del Direttore e sulle sue attribuzioni;
- i) deliberare il Regolamento di funzionamento delle sedute telematiche previste al successivo art. 14, IV comma;
- j) Predisporre il Regolamento di funzionamento delle sedute telematiche dell'Assemblea consortile previste all'art. 20 per la successiva approvazione da parte dell'Assemblea;
- k) Approvare il regolamento di organizzazione volto alla dotazione organica, alla classificazione professionale, profili e categoria del personale dipendente del Consorzio nonché all'applicazione del contratto di lavoro, disciplinato dalle norme del diritto privato;

l) deliberare in merito all'affidamento dei compiti previsto per l'Organismo di Vigilanza, così come disciplinato dal decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300);

Articolo 14

(Convocazione del Consiglio di Amministrazione)

1. Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente ogni volta che lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta motivata dalla maggioranza dei consiglieri.
2. La convocazione potrà avvenire a mezzo posta elettronica, o altro mezzo che comunque garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno quattro giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In caso di urgenza la convocazione potrà avvenire entro un termine più breve, ma mai inferiore a due giorni.
3. Il Direttore partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione.
4. Le sedute del Consiglio di Amministrazione possono anche svolgersi in via telematica mediante videoconferenza, fermo quanto previsto nei commi precedenti ed al successivo art. 15. Le modalità di svolgimento delle sedute del Consiglio di Amministrazione in via telematica sono disciplinate da apposito Regolamento nel rispetto dei principi di collegialità, buona fede e parità di trattamento dei Consiglieri.

Articolo 15

(Validità delle delibere del Consiglio di Amministrazione)

1. Per la validità delle delibere del Consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti del Consiglio stesso ed è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei presenti. I consiglieri astenuti o che si sono dichiarati in conflitto di interessi non sono calcolati ai fini del calcolo della maggioranza (quorum deliberativo).
2. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, del Vicepresidente.



Articolo 16

(Proroga delle funzioni del Consiglio di Amministrazione)

1. Il Consiglio di amministrazione svolge le funzioni attribuite dalla Legge e dallo Statuto sino alla scadenza del termine di durata previsto dall'articolo 70 della Legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 ed entro tale termine deve essere ricostituito.
2. Il Consiglio di amministrazione, non ricostituito nel termine di cui al comma 1, è prorogato per non più di quarantacinque giorni decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo.
3. Nel periodo in cui è prorogato il Consiglio di amministrazione scaduto può adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità.
4. Gli atti adottati nel periodo di proroga e non rientranti fra quelli indicati nel comma 3 sono nulli.
5. Decorso il termine massimo di proroga senza che si sia provveduto alla ricostituzione, l'organo amministrativo decade e tutti gli atti adottati dall'organo decaduto sono nulli. In tal caso si applica l'articolo 77, comma 1 della Legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3.

Articolo 17

(L'Assemblea consortile)

1. L'Assemblea consortile è costituita dai rappresentanti legali dei soggetti partecipanti al Consorzio.
2. Ai sensi dell'art. 73, comma 2, della Legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 ogni soggetto partecipante al Consorzio è rappresentato in Assemblea da un solo componente (legale rappresentante o suo delegato) e a ciascun soggetto partecipante, ai fini delle deliberazioni in Assemblea, spetta un numero di voti pari al valore di quote di partecipazione conferite nel fondo di dotazione.
3. In caso di impedimento, i soci potranno essere rappresentati in Assemblea da un altro socio appositamente delegato, a condizione che quest'ultimo sia portatore di una sola delega scritta; spetta a chi presiede l'Assemblea constatare la regolarità delle singole deleghe.
4. Non possono rappresentare i soci gli amministratori, i dipendenti, il revisore dei conti, i componenti l'organismo di vigilanza del Consorzio.

Articolo 18

(Attribuzioni dell'Assemblea)

1. L'Assemblea è l'organo di indirizzo politico del Consorzio a cui compete di:

- a) approvare lo statuto e gli atti modificativi dello stesso;
- b) approvare il bilancio di esercizio ed il piano economico e finanziario di cui all'art. 79 della L.R. n. 3/2015;
- c) approvare il piano industriale di cui all'art. 80 della L.R. n. 3/2015;
- d) deliberare circa l'ammissione nell'Ente di altri soggetti pubblici o privati in qualità di soci;
- e) approvare le variazioni del fondo di dotazione;
- f) approvare gli atti di partecipazione a società;
- g) nominare i componenti del Consiglio di amministrazione, i componenti il Collegio dei Revisori e loro supplenti;
- h) nominare il Presidente del Consorzio;
- i) deliberare circa il compenso degli organi societari;
- j) deliberare sulle materie previste dall'art. 2364 del codice civile;
- k) adottare i Piani territoriali infraregionali (PTI), di cui all'art. 65 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 ovvero, nei casi previsti dalla Legge, i Piani Particolareggiati di iniziativa pubblica;
- l) deliberare sul recesso dei singoli Soci;
- m) approva il Regolamento per il funzionamento delle sedute telematiche dell'Assemblea predisposto dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 19

(Adunanza ordinaria e straordinaria)

1. L'Assemblea si riunisce in adunanza ordinaria almeno due volte all'anno e cioè entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero 180 giorni quando particolari esigenze lo richiedano, per l'approvazione del bilancio annuale, ed entro il mese di dicembre per l'approvazione del piano economico e finanziario di cui all'art. 79 della Legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 e per l'approvazione del piano industriale di cui all'art. 80 della Legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3.
2. Viene altresì convocata in adunanza ordinaria per la gestione di tutti gli altri atti di sua competenza previsti dal presente Statuto.
3. L'Assemblea delibera in adunanza straordinaria sulle modificazioni dello Statuto e del fondo di dotazione.

Articolo 20

(Convocazione)

1. Le Assemblee sono convocate mediante idoneo avviso scritto dal Presidente del Consorzio, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione o su richiesta motivata dei soci che rappresentino almeno un terzo del totale delle quote conferite.
2. La convocazione viene fatta almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza mediante posta pec o altro mezzo, che comunque garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, in cui sia esplicitato giorno, ora, luogo e argomenti da trattare.
3. In caso di accertata urgenza, la convocazione potrà avvenire entro un termine più breve, ma mai inferiore a quattro giorni.
4. Le adunanze della Assemblea possono anche svolgersi in via telematica mediante videoconferenza, fermo quanto previsto nei commi precedenti ed al successivo art. 21. Le modalità di svolgimento delle adunanze dell'Assemblea in via telematica sono disciplinate da apposito Regolamento nel rispetto dei principi di collegialità, buona fede e parità di trattamento dei partecipanti.
5. L'avviso di convocazione può contenere l'eventuale data per lo svolgimento dell'Assemblea in seconda convocazione, qualora in prima non sia raggiunto il quorum partecipativo atto a poter validamente deliberare. In tal caso la data fissata deve essere posteriore di almeno 1 (uno) giorno.

Articolo 21

(Validità delle adunanze e delle delibere)

1. L'Assemblea consortile è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del Fondo di Dotazione.
2. Il diritto di voto è riconosciuto ai partecipanti al Consorzio iscritti nel libro soci alla data della convocazione.
3. L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta.
4. L'Assemblea straordinaria delibera con le seguenti maggioranze:
 - a) per l'approvazione dello Statuto, con il voto favorevole dei due terzi dei componenti. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per

due volte consecutive il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti. Dette disposizioni si applicano anche alle modificazioni o integrazioni dello Statuto.

b) per le modifiche del fondo di dotazione, il voto favorevole di tanti componenti che rappresentino la maggioranza assoluta del fondo di dotazione.

5. Le votazioni hanno luogo con voto palese. Sono assunte a voto segreto le deliberazioni concernenti le persone fisiche, quando viene esercitata una facoltà discrezionale di apprezzamento sulle medesime o sulla valutazione dell'azione da queste svolte.

6. Per la partecipazione alle sedute dei componenti dell'Assemblea Consortile non sono previsti indennità, compensi o rimborsi spese.

Articolo 22

(Il Collegio dei Revisori)

1. Il Collegio dei revisori è nominato dall'Assemblea consortile ed è composto da tre membri effettivi tra i quali il Presidente e due membri supplenti.

2. I revisori sono scelti tra le persone abilitate a esercitare la revisione legale dei conti e iscritte nel registro dei revisori legali istituito ai sensi dell' articolo 1, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE , relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE) e dell'articolo 1 del decreto ministeriale 20 giugno 2012, n. 144 (Regolamento concernente le modalità di iscrizione e cancellazione dal Registro dei revisori legali, in applicazione dell' articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 , recante attuazione della direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati).

3. I revisori durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.

Articolo 23

(Attribuzioni del Collegio dei Revisori)

1. Il Collegio dei revisori vigila sulla regolarità contabile ed in generale sulla gestione economica-finanziaria del Consorzio nonché attesta la corrispondenza del bilancio alle risultanze delle scritture contabili, redigendo apposita relazione, effettuando il controllo contabile e più in generale esercitando le funzioni previste dall'art. 2403 del codice civile.

2. Il Collegio dei Revisori ha, tra le altre, le seguenti attribuzioni:

a) vigila sull'osservanza della legge e dello statuto;



b) vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal consorzio e sul suo corretto funzionamento;

c) esercita il controllo interno sull'attività del consorzio;

d) esercita le funzioni di revisore legale dei conti di cui all' articolo 2409 bis del codice civile e del decreto legislativo 39/2010;

e) assiste alle riunioni del Consiglio di amministrazione e dell'Assemblea;

f) trasmette copia dei propri verbali al Presidente del Consiglio di amministrazione.

2. Il Collegio dei revisori una volta all'anno invia alla Giunta regionale, tramite la Direzione centrale competente in materia di attività produttive, una relazione sulle risultanze del controllo amministrativo e contabile effettuato sugli atti dei consorzi.

3. Per quanto non espressamente sopra previsto, al Collegio dei Revisori si applicano le disposizioni del Codice Civile inerenti il Collegio sindacale relativamente alle cause di ineleggibilità e decadenza (articolo 2399), nomina e cessazione dall'ufficio (articolo 2400), retribuzione (articolo 2402), doveri (articolo 2403), poteri (articolo 2403-bis), intervento alle adunanze del Consiglio di amministrazione e alle Assemblee (articolo 2405), responsabilità (articolo 2407), denuncia dei soci (articolo 2408).

Articolo 24

(Direttore)

1. Al Direttore compete l'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi individuati dal Consiglio di amministrazione per il perseguimento dei fini del Consorzio.

2. È nominato dal Consiglio di amministrazione con apposita deliberazione che ne definisce le competenze ed il rapporto di lavoro del medesimo.

3. Al Direttore possono essere attribuiti o delegati da parte del Consiglio di Amministrazione i compiti di:

a) intervenire alle riunioni del Consiglio di amministrazione e dell'Assemblea consortile ordinaria e straordinaria, con funzioni di segretario, curando la stesura dei relativi verbali coadiuvato, all'occorrenza, da altro dipendente. Le funzioni di segretario potranno comunque essere svolte da altra persona, designata di volta in volta da chi presiede la riunione;


b) dirigere e coordinare il personale del Consorzio;

- c) irrogare i provvedimenti disciplinari non assegnati dalla legge, dallo Statuto e dal regolamento al Consiglio d'amministrazione;
- d) presiedere le aste e licitazioni private e le commissioni di concorso;
- e) determinare le aggiudicazioni di gara e stipulare i contratti e le convenzioni deliberate dal Consiglio di amministrazione;
- f) stipulare gli atti deliberati dal Consiglio di amministrazione per compravendita, locazione, comodato dei beni immobili e mobili;
- g) ordinare gli acquisti in economia e le spese indispensabili per il normale e ordinario funzionamento del Consorzio;
- h) rilasciare documenti notizie, attestazioni, dichiarazioni, certificazioni e comunicazioni che non siano di competenza del Presidente del Consorzio;

Articolo 25

(Misure organizzative e Organismo di vigilanza)

1. Il Consorzio adotta adeguate misure organizzative e gestionali in attuazione alla legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) e dal D.Lgs. 231/2001, secondo le disposizioni di cui all'art. 83 della L.R. 20 febbraio 2015, n. 3. A tal fine il Consiglio di amministrazione delibera l'adozione di idonei modelli di organizzazione e gestione che tengono conto della natura e delle finalità del Consorzio quale Ente pubblico economico, predisponendo ed approvando il Piano Triennale della Prevenzione alla Corruzione, e nominando altresì il Responsabile della prevenzione della corruzione tra il personale del Consorzio.
2. Nei modelli di organizzazione e gestione sono definiti i meccanismi di responsabilità, le misure di prevenzione della corruzione e loro attuazione. I modelli integrati costituiscono il Piano di prevenzione della corruzione di cui alla legge 190/2012.
3. Il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli di gestione e di curare il loro aggiornamento è affidato ad un monocratico Organismo di Vigilanza – O.d.V., nominato dal Consiglio di Amministrazione, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo a norma ed ai sensi del decreto legislativo 231/2001 e dell'art. 74 della Legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3
4. Il Consiglio di amministrazione nomina l'O.d.V. scegliendo il componente tra persone che abbiano idonee caratteristiche professionali individuate dal Consiglio stesso ed esplicitate nell'atto di nomina. L'O.d.V. dura in carica quattro anni e può essere rinnovato una sola volta.
5. Si applica in ogni caso quanto previsto all'art. 83 della Legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3.

Handwritten signature and initials in the right margin.

6. In attuazione del principio di trasparenza il Consorzio applica le norme di cui all'articolo 1, commi da 15 a 33, della legge 190/2012, così come integrata dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) e sue modifiche e integrazioni.

Articolo 26

(Vigilanza)

1. Il Consorzio è sottoposto alla vigilanza della Giunta regionale, tramite la Direzione centrale competente in materia di attività produttive, la quale approva il piano economico e finanziario, di cui all'art. 79 della L.R. 20 febbraio 2015, n. 3 e fermo il rispetto e l'applicazione dell'art. 82 della L.R. 20 febbraio 2015, n. 3.

Articolo 27

(Comitato di consultazione)

1. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dalla normativa vigente è previsto un Comitato di consultazione composto da tre rappresentanti designati dalle imprese con unità produttive attive localizzate nell'agglomerato industriale di competenza e durano in carica quattro anni.

2. Il Comitato di consultazione svolge funzioni di carattere consultivo in ordine al piano industriale e fornisce al Consorzio indicazioni per interventi di miglioramento della qualità e della funzionalità dei servizi esistenti nell'agglomerato industriale e per la tipologia e gli standard dei servizi erogati, nonché di eventuali nuovi servizi.

3. I componenti del Comitato di consultazione non hanno diritto ad alcun compenso o rimborso spese; il Consorzio assicura il servizio di segreteria e di logistica del Comitato di consultazione.

4. Il funzionamento del Comitato di consultazione è regolato da apposito regolamento approvato dal Comitato medesimo.

TITOLO III

NORME CONTABILI

Articolo 28

(Esercizio e piano economico e finanziario)

1. L'esercizio finanziario del Consorzio coincide con l'anno solare ed ha quindi inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. Per la gestione finanziaria e contabile del Consorzio è applicabile quanto previsto in materia dalla normativa vigente per gli enti pubblici economici e secondo le modalità previste dall'art. 79 della L.R. 20 febbraio 2015, n. 3.
3. Il Consorzio formula e redige i bilanci d'esercizio secondo le prescrizioni contenute nel Libro V, Titolo V Capo IX del Codice Civile, in quanto compatibili e con le integrazioni richieste dal comma precedente da effettuarsi a norma dell'articolo 2423-ter del Codice Civile. I principi contabili adottati, nel rispetto delle norme nazionali e qualora pertinenti internazionali, tengono conto della natura di ente pubblico economico del Consorzio e delle disposizioni di legge emanate per detti enti.
4. Le rilevazioni contabili sono effettuate con la tecnica della contabilità economica in partita doppia. Il Consorzio a tal fine tiene a norma degli articoli 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220 del Codice Civile il libro giornale, il libro mastro, il libro inventari nonché i registri previsti dalle norme tributarie.
5. Le concrete modalità di funzionamento del servizio contabile del Consorzio, qualora opportuno, possono essere fissate in un apposito regolamento di contabilità predisposto dal Consiglio di amministrazione e approvato dall'Assemblea consortile.
6. Il Consorzio entro e non oltre il 31 dicembre di ciascun esercizio, adotta il piano economico e finanziario contenente:
 - a) il bilancio di previsione composto, tra l'altro, dal budget operativo che illustra in sintesi il conto economico preventivo e dal budget finanziario che illustra i flussi finanziari derivanti dalle previsioni economiche, gli investimenti e la cassa;
 - b) le relazioni di accompagnamento del Collegio dei Revisori e del Consiglio di amministrazione.
7. Il piano di cui al punto 6 è corredato dall'ultimo bilancio d'esercizio approvato.
8. Il piano di cui al punto 6 tiene conto dello sviluppo del piano industriale di cui all'art. 80 della L.R. 3/2015, per l'annualità di riferimento, e persegue l'equilibrio economico finanziario finalizzato al pareggio tra le spese e le entrate.
9. Ove necessario il Consorzio adotta modalità contabili che permettano la separata rilevazione di fatti gestionali aventi natura diversa, quali l'esercizio di attività considerate non commerciali dalla Legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 ovvero dalla normativa tributaria, la realizzazione di interventi in convenzione o delegazione amministrativa con altri Enti pubblici, la realizzazione o l'ammodernamento di infrastrutture locali per l'insediamento di attività produttive nell'ambito dell'agglomerato industriale finanziate con il concorso in tutto o in parte dello Stato o della Regione o dell'Unione Europea. La rilevazione separata si concretizza nell'utilizzo di appositi e distinti conti di mastro e nella specifica evidenziazione

delle relative poste, anche per gruppi, nel bilancio (stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa e relazione sulla gestione) e nel piano economico finanziario di previsione.

10. Il bilancio d'esercizio, adottato dal Consiglio di amministrazione, corredato dalla relazione del Collegio dei Revisori, viene sottoposto all'approvazione da parte dell'Assemblea entro il 30 aprile di ogni anno. A tal fine copia dei documenti sono messi a disposizione dei soci presso la sede sociale almeno otto giorni prima della data fissata per la sua approvazione. I terzi interessati possono chiederne copia con le modalità previste dalle norme sulla trasparenza amministrativa.

11. Gli utili d'esercizio non possono essere distribuiti e concorrono a formare il patrimonio netto del Consorzio.

Articolo 29

(Piano industriale)

1. Il Consorzio redige e approva annualmente il Piano industriale triennale finalizzato a stimolare la crescita competitiva, a promuovere strategie di alleanze, ad attirare nuovi insediamenti e a reperire risorse finanziarie. A tale scopo il piano delinea in termini qualitativi e quantitativi le linee strategiche di sviluppo del Consorzio e dell'agglomerato industriale, le azioni per il raggiungimento degli obiettivi e i risultati attesi.

2. Il Piano industriale, nel rispetto delle procedure di cui all'art. 80 della L.R. 3/2015, è approvato in Assemblea entro il 31 dicembre di ciascun esercizio, ha durata triennale e viene aggiornato annualmente, ricostituendone la medesima estensione triennale.

3. Il Comitato di consultazione di cui all'art. 27 svolge funzioni di carattere consultivo in ordine al piano industriale fornendo indicazioni per interventi di miglioramento della qualità e della funzionalità dei servizi esistenti nell'agglomerato industriale.

Articolo 30

(Libri del Consorzio)

1. Il Consorzio tiene i seguenti Libri:

a) Il Libro dei Soci nel quale vengono indicati distintamente i nominativi dei soggetti partecipanti al fondo di dotazione e le relative quote sottoscritte e versate; l'iscrizione di nuovi soci avviene a seguito di delibera assembleare e subordinatamente all'avvenuto pagamento della quota stabilita e da tale data il soggetto partecipante potrà esercitare i diritti spettanti;

- b) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea consortile, in cui vengono trascritti i relativi verbali sottoscritti dal Presidente e dal segretario ovvero copia fotostatica di quelli redatti da un Notaio per atto pubblico;
 - c) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione, in cui vengono trascritti i relativi verbali firmati dal Presidente e dal segretario;
 - d) Il libro dei verbali del Collegio dei Revisori dei Conti debitamente sottoscritti.
- 2 Libri di cui al presente articolo, prima che siano messi in uso, devono essere numerati progressivamente in ogni pagina e bollati in ogni foglio a norma dell'articolo 2215 del codice civile e conservati ai sensi dell'art. 2421 del codice civile.

TITOLO IV

NORME FINALI- ENTRATA IN VIGORE

Articolo 31

(Norme applicabili)

1. Per quanto non previsto dal Presente Statuto si fa prioritariamente riferimento alla normativa regionale di riforma delle politiche industriali di cui alla Legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3. Per quanto non previsto, in via analogica e per le disposizioni compatibili con la natura di ente pubblico economico, alle norme del Codice Civile in materia di società per azioni.

Articolo 32

(Entrata in vigore dello Statuto e degli atti modificativi e norme transitorie)

1. Ai sensi dell'art. 67, comma 2, della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3, lo Statuto è approvato dall'Assemblea dei Soci in seduta straordinaria con il voto favorevole dei due terzi dei componenti. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte consecutive il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti. Tali disposizioni si applicano anche alle modificazioni o integrazioni dello Statuto.

2. Lo statuto e gli atti modificativi e integrativi dello stesso sono inviati alla Giunta regionale, per il tramite della direzione centrale competente in materia di attività produttive, entro quindici giorni dalla loro approvazione. La Giunta regionale esprime il proprio parere nei successivi sessanta giorni.

3. Lo statuto e gli atti modificativi e integrativi dello stesso sono pubblicati sul sito istituzionale del consorzio e a essi si applica l'articolo 2328 del codice civile.

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, connected strokes. The initial part of the signature is a large, stylized letter, possibly 'F' or 'A', followed by a series of loops and a long, sweeping tail that extends to the right.A handwritten signature in black ink, featuring a complex, overlapping structure. It starts with a large, circular loop on the left, followed by several vertical and diagonal strokes that intersect, creating a dense, scribbled appearance. The signature ends with a horizontal line that tapers to the right.